

SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 22/10/1999, n. 11916

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio	LANNI	-
Presidente -		
Dott. Vincenzo	TRIONE	-
Consigliere -		
Dott. Ettore Raffaele	GIANNANTONIO	-
Consigliere -		
Dott. Vincenzo	CASTIGLIONE	-
Consigliere -		
Dott. Giancarlo	D'AGOSTINO	- Rel.
Consigliere -		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COGEI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G DA CARPI 6, presso lo studio

dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato

FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;

ricorrente -

contro

DETTORI ANTONIO FRANCESCO, domiciliato in ROMA presso LA
CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati

ANTONIO PINNA VISTOSO, PAOLA PINNA VISTOSO, giusta delega
in atti;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 412-96 del Tribunale di SASSARI,
depositata il

24-05-96 r.g.n. 2734-95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

12-04-99 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento, per
quanto di

ragione, del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 17.3.1994 al Pretore di Sassari Dettori Antonio Francesco esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze della COGEI s.p.a. con mansioni di operaio specializzato dal 4.5.1989 al 21.3.1993; che era stato sospeso dal lavoro dal 21.12.1992 al 21.3.1993 in quanto la società aveva chiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni; che, non essendo stato concesso detto trattamento, in data 21.3.1994 gli era stato comunicato il licenziamento; che per il periodo di sospensione non aveva percepito alcuna retribuzione. Tanto premesso chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di lire 6.391.000 per le retribuzioni non corrisposte.

La COGEI si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda assumendo di non essere tenuta al pagamento del salario per il periodo suddetto, sia perché la sospensione del lavoro non era imputabile all'azienda ma

all'ente appaltante che nel corso dell'appalto (relativo a lavori di riordino della valle del Coghinas) aveva richiesto una perizia di variante, sia perché in data 8.1.1993 in tal senso era stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Sassari.

Il Pretore accoglieva la domanda del lavoratore. Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Sassari con la sentenza qui impugnata.

A sostegno della decisione i giudici dell'appello osservavano: che quando la mancata prestazione lavorativa dipende da un fatto comunque attribuibile alla sfera datoriale non possono farsi ricadere sul lavoratore le conseguenze della sua sottoutilizzazione; che davanti all'ULPMO di Sassari non era stato raggiunto alcun accordo con i sindacati avente ad oggetto la rinuncia dei lavoratori alla retribuzione per il periodo di sospensione e che comunque, anche se un siffatto accordo fosse stato raggiunto, esso sarebbe stato inefficace per il Dettori in mancanza di una sua espressa delega al sindacato in tal senso; che nel caso di specie non è dato ravvisare neppure una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione in quanto, se la società avesse utilizzato la necessaria diligenza gestionale, avrebbe ben potuto accollare al committente il costo di una ipotetica ma non imprevedibile sospensione dei lavori; che non era pensabile che un siffatto costo potesse gravare sul lavoratore dipendente, estraneo al contratto di appalto, se non in base ad un preventivo accordo negoziale da questi sottoscritto; che l'argomento relativo alla pretesa avvenuta applicazione in favore del lavoratore delle disposizioni della legge 6 agosto 1975 n. 427 era stato addotto dall'appellante per la prima volta nel giudizio di secondo grado e quindi non poteva trovare ingresso in detto giudizio.

Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo variamente articolato. L'intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, lamentando la violazione degli articoli 1218, 1256, 1362 e segg., 1463 c.c., la violazione della legge 6 agosto 1975 n. 427 nonché la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società ricorrente censura sotto tre profili la sentenza impugnata.

Sotto un primo profilo deduce che il Tribunale avrebbe violato gli articoli 1362 e segg. c.c. nell'interpretare l'accordo sindacale dell'8.1.1993 e sarebbe incorso altresì in vizi di motivazione.

Premesso che per il periodo considerato non è dovuta alcuna retribuzione al Dettori perché non vi era stata alcuna prestazione lavorativa da parte del lavoratore, la ricorrente sostiene che nel verbale dell'accordo del giorno 8.1.1993 le organizzazioni sindacali avevano preso atto delle dichiarazioni della COGEI che la sospensione dei lavori non era imputabile all'azienda e che la società si riteneva esonerata dall'obbligazione retributiva. Al riguardo fa presente che il mandato ai rappresentanti sindacali per la stipulazione di tale accordo non abbisognava di forme particolari e quindi poteva essere conferito anche con il mero silenzio ove concorressero circostanze di fatto che rendessero comunque significativa la volontà dei lavoratori e che, di fatto, il Dettori non aveva mai manifestato alcuna obiezione alla sospensione temporanea del rapporto di lavoro.

Sotto un secondo profilo deduce che per effetto della legge 6 agosto 1975 n. 427 (recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione in favore dei lavoratori dell'edilizia) il lavoratore, pur non potendo usufruire della cassa integrazione, era venuto a percepire, con effetto retroattivo, il trattamento di disoccupazione speciale.

Sotto un terzo profilo sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con motivazione insufficiente e contraddittoria, nel caso di specie ricorreva l'ipotesi della impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al datore di lavoro, in quanto l'impedimento sopraggiunto, (ordine di sospensione dei lavori in relazione all'approvazione di una perizia di variante suppletiva imposta dalla direzione dei lavori) non era prevedibile nè superabile da parte della società con l'uso dell'ordinaria diligenza.

La prima doglianza del complesso motivo di impugnazione è destituita di fondamento.

Il Tribunale, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, da un canto ha escluso che in data 8.1.1993 tra la COGEI ed i sindacati sia stato raggiunto un accordo in ordine alla perdita del diritto dei lavoratori alla retribuzione per il periodo di sospensione dei lavori, atteso che i rappresentanti sindacali presenti

si erano limitati a prendere atto della comunicazione di sospensione dei lavori, non esprimendosi ulteriormente in relazione ad una eventuale rinuncia alla retribuzione; d'altro canto ha rilevato che non risultava che il Dettori avesse conferito espressa delega ai rappresentanti sindacali per la rinuncia alla retribuzione ed ha soggiunto che il silenzio del lavoratore sulla sospensione dell'attività lavorativa non poteva essere interpretato come un indizio idoneo a configurare il consenso alla interruzione del rapporto di lavoro.

Orbene la società ricorrente, mentre non ha specificato nè il principio ermeneutico violato dal Tribunale nella interpretazione del verbale 8.1.1993, nè i vizi logici in cui sarebbero incorsi i giudici sassaresi, si è poi limitata a prospettare una valutazione del predetto verbale e del contegno del Dettori diversa rispetto al motivato apprezzamento dei giudici dell'appello, con la conseguenza che la doglianza risulta inammissibile.

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, denunciabile in Cassazione, ricorre nei casi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha guidato il convincimento del giudice di merito, ovvero quando manchino criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ovvero ancora quando nel ragionamento del giudice stesso, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o inadeguato esame dei punti decisivi, e non anche quando ci sia difformità rispetto alle attese e deduzioni delle parti sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e, in altri termini, sull'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato da questo giudice, al quale soltanto spetta la valutazione delle prove ed il controllo della loro attendibilità (tra le tante cfr. Cass. n. 12960 del 1997, Cass. n. 2114 del 1995, Cass. n. 8653 del 1994).

D'altra parte le conclusioni dei giudici del gravame sono anche giuridicamente corrette.

Questa Corte ha affermato che nella fase anteriore al provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione guadagni il rapporto di lavoro continua ad essere retto dal diritto comune, alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato non di meno a corrispondere la retribuzione, salvo che non provi la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione (Cass. n. 11650 del 1997). La Corte

ha ritenuto comunque valido l'accordo col quale l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscono, ai fini del ricorso alla Cassa, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale; ma ha precisato che per l'efficacia di detto accordo è tuttavia indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari; a tal fine, ha precisato la Corte, tanto l'incarico che la successiva ratifica possono essere espressi anche mediante comportamenti concludenti, purché si tratti di contegni significativi della volontà degli interessati, in quanto l'iscrizione all'associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore (Cass. n. 5038 del 1997, Cass. n. 7194 del 1996, Cass. n. 5485 del 1995).

Alla stregua del suesposto orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, non è dunque lecito attribuire al mero silenzio del lavoratore il valore di assenso alla rinuncia alla retribuzione, come erroneamente sostiene la ricorrente.

La seconda doglianza è inammissibile in quanto, come già rilevato dal Tribunale, la deduzione che il Dettori non avrebbe subito alcun nocumento dalla sospensione perché comunque tutelato dalle disposizioni della legge n. 427 del 1975, che garantisce ai lavoratori edili il trattamento di disoccupazione speciale in caso di mancata ammissione alla Cassa integrazione, è stata prospettata per la prima volta in appello in violazione del disposto degli artt. 416 e 345 c.p.c. ed è rimasta oltretutto sfornita di prova.

Fondata è, invece, la terza doglianza sotto il profilo della carenza di motivazione.

Il Tribunale ha escluso che nella fattispecie in esame possa ravvisarsi una ipotesi di impossibilità sopravvenuta idonea a liberare il datore di lavoro dalla prestazione della retribuzione al dipendente ed ha osservato che la normale diligenza nella gestione dell'impresa e l'esperienza acquisita in materia di lavori pubblici avrebbe dovuto indurre la COGEI a cautelarsi dagli imprevisti che normalmente intervengono in corso d'opera accollando alla stazione appaltante,

con apposita clausola inserita nel contratto d'appalto, il costo della sospensione dei lavori.

La succinta motivazione addotta dal Tribunale a sostegno del rigetto del motivo d'appello si rivela, però, oltre che insufficiente, anche viziata sul piano logico e razionale.

I giudici dell'appello erano chiamati a stabilire se la perizia di variante imposta dalla stazione appaltante costituisse o meno motivo di impossibilità o inutilizzabilità della prestazione lavorativa non imputabile al datore di lavoro e ciò ai fini della verifica della legittimità della sospensione dell'attività lavorativa disposta dall'impresa e del suo conseguente esonero dal pagamento della retribuzione.

Verifica doverosa in presenza di una costante giurisprudenza di questa Corte a termini della quale, la sospensione unilaterale della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, a norma degli articoli 1218 e 1256 c.c., è giustificata ed esonera l'imprenditore dall'obbligazione retributiva quando non sia imputabile a fatto dell'imprenditore medesimo, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendali ovvero a contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 3577 del 1984, Cass. n. 376 del 1986, Cass. n. 5116 del 1988, Cass. n. 6872 del 1986, Cass. n. 10090 del 1991, Cass. n. 10298 del 1991, Cass. n. 2232 del 1997, Cass. n. 3344 del 1998).

Orbene, i giudici dell'appello hanno ritenuto, da un lato, che la perizia di variante in corso d'opera imposta dall'appaltante costituisca un evento facilmente prevedibile da parte dell'appaltatore, dall'altro lato che l'impresa potesse adeguatamente cautelarsi imponendo all'appaltante, al momento della stipula del contratto, una clausola di accollo dei costi della sospensione dei lavori.

Entrambe le proposizioni sono però prive di coerenza logica e non sorrette da adeguata motivazione.

La richiesta di una perizia di variante, infatti, è un evento sempre possibile nel corso di un appalto di opera ma certamente non probabile. I giudici sassaresi, pubblica, quindi, avrebbero quantomeno dovuto indicare quali fossero gli elementi di fatto che nel caso concreto inducevano a far ritenere probabile la perizia di variante già al momento della stipulazione del contratto, con conseguente accettazione del rischio del suo verificarsi da parte dell'impresa. La

sentenza impugnata, invece al riguardo si limita a richiamare l'esperienza acquisita dall'impresa nel settore dei pubblici appalti finendo col confondere sul piano causale il concetto di possibilità con quello di probabilità.

Altrettanto viziata e priva di adeguata motivazione è la seconda proposizione. Trattandosi di appalto di opera pubblica il Tribunale non poteva ignorare che il contenuto del contratto non è liberamente determinabile dalle parti, ma è specificato dai capitolati, generale e speciale, predisposti dalla pubblica amministrazione. Questa particolarità avrebbe dovuto indurre i giudici sassaresi a chiarire in qual modo l'appaltatore poteva lecitamente pretendere, in via preventiva, l'accollo da parte della stazione appaltante dei costi relativi alle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti nel corso di una eventuale sospensione dei lavori ed a precisare, quindi, quale fosse stato nella specie il difetto di diligenza gestionale imputabile all'impresa. La sentenza impugnata, invece, si limita ad affermare in modo generico ed apodittico la negligenza del datore di lavoro senza dar conto delle ragioni del proprio convincimento.

Il ricorso della COGEI s.p.a. va dunque accolto limitatamente all'ultima delle doglianze prese in esame. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Tempio Pausania.

Così deciso in Roma il 12 aprile 1999